



TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO

Sezione Lavoro

in persona del giudice, dott. Giuseppe Grosso, all'udienza del 26.10.2022, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

nella causa **N.** [REDACTED] **R.G.**, vertente

TRA

[REDACTED]

CONTRO

MINISTERO ISTRUZIONE

1. Con ricorso depositato in data 9.9.2022 [REDACTED] adiva l'odierno Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché volesse accertare e dichiarare il proprio diritto all'attribuzione del punteggio spettante sulla base del titolo di abilitazione posseduto e delle certificazioni conseguite, nella misura indicata nella narrativa in fatto del presente ricorso per complessivi 131 punti invece dei 40 finora assegnati, all'interno della graduatoria provinciale di Grosseto per le supplenze per il personale docente di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria, istituiti dall'articolo 59 del decreto legge numero 73 del 2021; con conseguente condanna dell'Amministrazione alla rettifica della graduatoria di cui alla nota MIUR – USP GR n. 0003049 del 17 agosto 2022 e all'assegnazione di una sede di servizio tra quelle indicate nella domanda relativa alla procedura straordinaria di cui alla norma da ultimo citata. A tal fine deduceva che la corretta attribuzione dei punteggi posseduti avrebbe comportato il posizionamento in graduatoria tale da consentirle il sicuro accesso alla detta procedura straordinaria.
2. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione che contestava la fondatezza delle ragioni addotte dalla ricorrente, evidenziando come ella fosse incorsa in

errori, alla stessa esclusivamente imputabili, nell'inserimento della propria domanda; concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.

3. Ritenutane la natura documentale, all'odierna udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata assunta in riserva.
4. In ordine al fumus.

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 4-ter, così prevede: 4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter della Legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti."

L'articolo 4 comma 5 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sopra richiamato, stabilisce a sua volta che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti".

L'art. 59, co. 4, del D.l. 73/2021 prevede poi che "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'art. 4, comma 6 bis della Legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021".

Ebbene la ricorrente ha presentato domanda per le graduatorie provinciali come da doc. 3 ric. (procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, riservato agli aspiranti che intendono partecipare alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, di cui al O.M. n. 60 del 10 luglio 2020).

A fronte delle note concesse, nella propria replica del 21.10.2022 il Ministero si è limitato a richiamare le modalità di caricamento dei dati per ciascuna GPS di riferimento, come da nota ministeriale 1290/2020 (esplicativa della valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020). Il Ministero, riportate le schermate ministeriali della procedura (non quelle relative alla specifica domanda della ricorrente) ha precisato che *"I titoli di accesso a ciascuna classe di concorso\tipologia di posto richiesta vanno in ogni caso distintamente dichiarati nella sezione A (scelta graduatoria d'interesse, fascia e titoli di accesso). Per ciascuna classe di concorso/tipologia di posto, infatti, il sistema richiede l'indicazione del titolo di accesso e delle relative informazioni". (...) La nota 22 luglio 2020 afferma che "I titoli, invece, devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento ". Questo significa che se l'aspirante chiede l'inserimento in due distinte tipologie di graduatorie dovrà caricare i titoli distintamente per ciascuna di esse. Diversamente, se invece si chiede l'inserimento per una sola classe di concorso\tipologia di posto oppure anche per più classi di concorso ma nella*

stessa tipologia di graduatoria e fascia, i titoli andranno dichiarati una sola volta.” (...)

5. Ebbene, a prescindere dalla circostanza che da quanto genericamente illustrato il MI non ha tratto alcuna conclusione in relazione al caso specifico della ■■■■■■■■■■, la deduzione che la ricorrente non avrebbe inserito i titoli, da cui la mancata valutazione, non è comunque corretta (nello specifico il ministero assume che *“i titoli contestati non sono stati valutati poiché non sono stati inseriti nel TAB relativo alle docenze sul sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria; pertanto, risulta evidente che né il sistema informatizzato né tantomeno questo ufficio poteva valutare titoli non inseriti”*..).
6. Come si evince infatti dalle schermate relative alla domanda depositata in atti, riportate nelle note autorizzate della ■■■■■■■■■■, la docente (i) ha attestato di essere in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito mediante Laurea in scienze della formazione primaria (titolo stato conseguito ai sensi del DM n. 249/2010); (ii) di aver conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno presso l'Università europea di Roma il 7 luglio 2022; (iii) il possesso di 5 certificazioni linguistiche e informatiche e (iv) il servizio reso negli aa.ss. precedenti.
7. Poiché il Ministero non contesta né la rispondenza al vero delle attestazioni né la correttezza dei punti spettanti alla ■■■■■■■■■■ in forza delle dette dichiarazioni, deve affermarsi che alla ricorrente spettano 131 punti complessivi a fronte dei 40 assegnati dal sistema.
8. Non può poi tacersi l'ulteriore rilievo per cui, se anche si volesse convenire sulla non rispettosa indicazione delle modalità d'inserimento da parte della ■■■■■■■■■■, ben avrebbe potuto l'amministrazione resistente, una volta in possesso dei dati inseriti e a fronte della istanza di rettifica presentata dall'interessata, attivare il c.d. soccorso istruttorio, che consente il superamento delle carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni, onde nello specifico pervenire alla regolarizzazione della domanda di partecipazione alla procedura straordinaria di cui all'art. 59 cit. Ciò in applicazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, consacrati agli artt. 1175 e 1375 c.c., e dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., i quali trovano riscontro e positivizzazione nelle norme generali in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e, in

particolare, attraverso l'introduzione dell'art. 1, comma 2 bis, alla legge n. 241/1990, alla cui stregua "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede" (comma introdotto dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., dalla legge 11 settembre 2020, n. 120). Principi che hanno trovato riscontro anche nella giurisprudenza (si veda ad esempio T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 25.8.2020, n. 1059, secondo cui *"laddove il soggetto privato abbia correttamente assolto al proprio onere di diligenza mediante la presentazione dell'istanza e della documentazione a corredo della stessa, recanti informazioni complete e non reticenti, l'errore materiale compiuto nella compilazione della domanda non impedisce ma anzi impone all'amministrazione di attivare i suoi poteri di soccorso istruttorio al fine di ottenere la correzione delle informazioni. Ciò è valido ancor più nell'ipotesi in cui sia icu oculi riscontrabile una contraddizione tra le informazioni contenute nell'istanza e quelle contenute nella documentazione a corredo della stessa, in quanto l'eventuale incongruenza suggerisce all'Amministrazione non di adottare un provvedimento di segno negativo ma, secondo un principio di prevalenza della sostanza sulla forma alla base dei poteri di soccorso istruttorio, di chiedere a soggetto privato quei chiarimenti necessari a superare la situazione di incertezza del quadro fattuale e giuridico così generata"* (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 25.8.2020, n. 1059).

9. Deve ritenersi sussistente anche il requisito del *periculum in mora*, genericamente contestato da parte resistente.

E' infatti pacifico che la ricorrente si sarebbe classificata al quarto posto della graduatoria GPS per il sostegno e avrebbe, così, ottenuto l'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 Decreto Sostegni bis, come si evince dalla documentazione prodotta (cfr. docc. all. 5 e 8 ric., raffronto tra la graduatoria GPS ADEE e il "bollettino" delle nomine in ruolo per la Provincia di Grosseto). La ricorrente, quindi, verrebbe certamente immessa in ruolo, attraverso la procedura eccezionale, direttamente dalle graduatorie provinciali per le supplenze limitata all'anno scolastico in corso.

Il pregiudizio riveste dunque le caratteristiche dell'imminenza.

Sul punto, inoltre, la ricorrente ha allegato documentazione (certif. redditi, ISEE 2021, doc. 13) comprovante come non goda di altre fonti di reddito, fatta

eccezione, appunto, per quelle derivanti dall'attività di docente, tuttora precaria, con reddito da lavoro per il 2021 di poco più di 5 mila euro.

10. Il ricorso deve dunque essere accolto, dichiarandosi il diritto della [REDACTED] all'attribuzione del punteggio spettante sulla base del titolo di abilitazione posseduto e delle certificazioni conseguite per complessivi 131 punti nella graduatoria provinciale di Grosseto per le supplenze per il personale docente di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria. Con conseguente condanna dell'Amministrazione alla rettifica della graduatoria di cui alla nota MIUR – USP GR n. 0003049 del 17 agosto 2022 e all'assegnazione della ricorrente presso una sede di servizio tra quelle indicate nella domanda relativa alla procedura straordinaria di reclutamento di cui all'art. 59 d.l. 73/2021.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e del mancato svolgimento della fase istruttoria.

P.Q.M.

il Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, in accoglimento della domanda cautelare avanzata da [REDACTED]:

- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante sulla base del titolo di abilitazione posseduto e delle certificazioni conseguite per complessivi 131 punti nella graduatoria provinciale di Grosseto per le supplenze per il personale docente di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria e, per l'effetto,

- condanna l'Amministrazione all'assegnazione in suo favore di una sede di servizio tra quelle indicate nella domanda presentata in relazione alla procedura straordinaria di reclutamento di cui all'art. 59 d.l. 73/2021, previa rettifica della graduatoria di cui alla nota MIUR – USP GR n. 0003049 del 17 agosto 2022;

condanna il Ministero dell'Istruzione alla refusione delle spese di lite che si liquidano [REDACTED]

Grosseto, 26 ottobre 2022

Il Giudice